PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio rifiuti

Oggetto: procedimento seguito all'Ordinanza TAR n. 159/2021 in merito al provvedimento provinciale n. 484 del 02/02/2021, avente ad oggetto: "*Conclusione della conferenza decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e dell'art. 4, comma 3-bis della l.r. 5/2010, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto (categoria IPPC 5.3.b.I) di recupero rifiuti da FORSU, finalizzato alla produzione di compost e di biometano, da realizzarsi in comune di Leno (BS), Loc. Torri Olmo Sopra. Proponente: Agrinatura S.r.l. con sede in via San Zeno n. 145, Brescia. Rif. Sistema informativo regionale SILVIA: VIA85BS*"

Conferenza dei Servizi Decisoria (CdSD) ai sensi ai sensi degli art. 14 e 14-ter della legge 241/1990, come modificata dal d.lgs. 127/2016 – Forma simultanea in modalità sincrona.

Autorità competente:
- Provincia di Brescia
  Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile: dott. Giovanmaria Tognazzi
  Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Rossi
  Referente per l'istruttoria: geom. Laura Camilla Andreoli – ing. Silvia Gibellini

Verbale seduta decisoria del 28/02/2022

La seduta della conferenza di servizi in oggetto è stata convocata con nota provinciale prot. n. 16364 del 27/01/2022 nell'ambito del procedimento seguito all'Ordinanza propulsiva del TAR di Brescia n. 15/2021 che ne detta i tempi e i modi.

Visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria, la presente riunione viene svolta tramite collegamento da remoto.

Sono stati invitati alla riunione i seguenti soggetti:
- Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per l'espressione delle determinazioni in ordine al superamento o meno dei motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 95937 del 10/06/2021:
  - COMUNE di LENO
  - A.T.S. di Brescia
  - ARPA Dipartimento di Brescia

- Soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto:
  - Consorzio di irrigazione dell'Università delle acque di Leno;
  - SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
  - SNAM RETE GAS S.p.A;
  - Settore Strade della Provincia di Brescia;
  - ARPA LOMBARDIA – dipartimento di Brescia e Mantova (contributo sulla proposta "piano di monitoraggio");
  - Ministero dello Sviluppo Economico
    - Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Lombardia
    - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia
  - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO- Ufficio prevenzione incendi
  - ENAC;
  - G.S.E S.P.A.
  - UFFICIO UNICO DELLE DOGANE

- Soggetti invitati come uditori
  - il COMITATO CITTADINI per la SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DI CASTELLETTO DI LENO

proponente: Agrinatura S.r.l.

Sono presenti i seguenti soggetti:

Provincia di Brescia:
Direttore del Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile dott. Giovanmaria Tognazzi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Rossi
Istruttori tecnici: geom. Laura Camilla Andreoli, ing. Silvia Gibellini, arch. Alessandra Zendrini
Direttore settore della Avvocatura e affari Generali: Avv. Magda Poli

Comune di Leno:
De Pietro Rossella (Vice Sindaco)
Chiara Zanola (tecnico Comune)
Ambrogio Sara (consulente Comune)

A.T.S. di Brescia:
dott. Fabio Pezzaioli
dott. Francesco Zummo

Comitato Cittadini per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno:
dott. Marino Piovani
Domenico Pinardi

Ditta Agrinatura S.r.l.:
Ghezzi Lucio (legale rappresentante)
Andrea Guerini (consulente tecnico)
Sartirana Dalia (consulente tecnico)
Avv. Bertolani Roberta
Davide Difrancesco

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:
Davide Bramucci

Premesso che la ditta Agrinatura S.r.l.:

- in data 30/03/2021 ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento, previa sospensione dell'Atto Dirigenziale n. 484 del 02/02/2021, del verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria del 29/01/2021 e delle note della Provincia prot.n. 145971 del 05/11/2018, prot. n. 25237 del 21/02/2019, prot. n. 171946 del 23/12/2019, prot. n. 162057 del 04/12/2019, prot. n. 54173 del 08/04/2020, prot. n. 100840 del 10/07/2020 e prot. n. 104637 del 17/07/2020, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- in data 12/11/2021 ha depositato i motivi aggiunti al ricorso di cui al precedente in relazione al parere di ARPA Lombardia, dipartimento di Brescia, protocollo ARPA n. arpa_mi.2021.0139769 del 07/09/2021 (registrata al P.G. prov. n. 151057 del 08/09/2021).

Assume la Presidenza della Conferenza il Responsabile del Procedimento dott.ssa Lucia Rossi, che verificata la legittimazione dei rappresentanti degli Enti locali interessati, dichiara, alle ore 10:13, aperta la seduta della conferenza:

1. precisa che il procedimento in oggetto scaturisce da un provvedimento del TAR (ordinanza n. 159/2021) che ne detta i termini e i modi e quindi non è riferibile alle disposizioni dell'art. 27 bis del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il fine dell'Ordinanza propulsiva del TAR è la regolarizzazione del contradditorio procedimentale circa la determinazione finale di cui al provvedimento n. 484/2021 dell'Amministrazione procedente, mediante l'esplicitazione di tutte le ragioni che ostano al rilascio dei provvedimenti richiesti dalla società Agrinatura S.r.l.
2. richiama le scadenze dettate dall'Ordinanza Propulsiva del Tar:
   a) entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza la Provincia dovrà inviare alla ricorrente una nota nella quale vengono esplicitate tutte le ragioni che ostano al rilascio dei provvedimenti richiesti dalla società Agrinatura S.r.l.;
   b) entro 30 giorni dal ricevimento della predetta nota la società Agrinatura S.r.l., potrà, se ritiene, controdedurre ai rilievi esposti dalla Provincia, eventualmente depositando nuova documentazione ovvero modificando il progetto dell'impianto;
   c) entro 60 giorni dal deposito della suddetta documentazione – salvo diverse intese tra la parte ricorrente e le Amministrazioni interessate – si dovrà concludere una nuova conferenza di servizi decisoria che, esaminati gli eventuali apporti procedimentali forniti dall'interessata, si esprima in ordine al superamento o meno delle criticità evidenziate nella nota di cui sub a)";
   d) entro 15 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi la Provincia dovrà pronunciarsi definitivamente sull'istanza della ricorrente
3. l'ordinanza propulsiva del TAR ha concesso alla società Agrinatura di controdedurre ai motivi ostativi "*eventualmente depositando nuova documentazione ovvero modificando il progetto dell'impianto"*;
4. ai fini della trasparenza del procedimento in argomento la documentazione depositata dal proponente e gli atti attinenti il procedimento sono stati trasmessi agli interessati con le seguenti note:
   - prot.n. 94246 del 08/06/2021;

- prot.n. 117627 del 14/07/2021;
- prot. n. 119380 del 15/07/2021;
- prot. n. 160613 del 22/09/2021;
- prot.n. 153855 del 13/09/2021;
- prot.n. 152965 del 10/09/2021;
- prot.n. 152712 del 10/09/2021;

e successivamente con nota provinciale prot.n. 183772 del 25/10/2021 è stato comunicato che:

"la documentazione già in atti e quella che verrà depositata successivamente alla data della presente è consultabile al seguente link:
https://provbs.sharepoint.com/:f:/s/documentiprotcivile2/Ery1mBwuqn5HjxDbcKqvfT0B3uln_pstlqdv-t1ow6w_bQ?e=pUw2S8"

Con nota protocollo n. 12058 del 21/01/2022 è stata data comunicazione di avvenuto deposito della documentazione integrativa alle memorie depositate dal proponente e dell'avviso al pubblico contenente le modalità per la presa visione della documentazione e degli atti inerenti il procedimento.

Richiama e precisa altresì:

1. ai sensi dell'art 14 – ter, comma 3 della l. 241/1990, ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
2. le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
3. all'esito della riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Dà la parola al tecnico Laura Camilla Andreoli che riassume i principali passaggi istruttori del procedimento in argomento:

a) AGRINATURA S.r.l. ha presentato in data 16/10/2017 (P.G. n. 132891, 132903, 132957, 132965, 133010, 133013, 133020, 133023, 133030, 133034, 133038, 133042, 133045, 133067, 133068, 133073, 133075, 133075, 133079, 133082), ai sensi dell'art. 27-bis del d.Lgs. 152/06, istanza PAU (provvedimento autorizzatorio unico) per il progetto inerente la realizzazione di nuova installazione IPPC, per il recupero della FORSU, con produzione di compost e di biometano, da realizzarsi in comune di Leno (BS), loc. Torri Olmo Sopra, comprensiva di:
   - pronuncia di compatibilità ambientale richiesta a seguito di provvedimento di assoggettabilità alla VIA n. 6598 del 27/12/2016;
   - autorizzazione ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, comprensiva delle seguenti autorizzazioni/assensi:
     - ✓ permesso di costruire/ DIA ai sensi del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
     - ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
     - ✓ autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. n. 6 del 29/03/2019;
   - autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 387/2003.

b) con atto n. 484 del 02/02/2021 questa Provincia ha adottato, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del d.lgs. 152/06, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento;

c) è stato promosso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia rg 192 2021 che, sospendendo il diniego, con ordinanza n. 00159/2021 del 31/05/2021, ha disposto che la Provincia invii al Proponente una nota nella quale vengano esplicitate tutte le ragioni che ostano al rilascio del provvedimento;

d) con nota prot.n. 95937 del 10/06/2021 sono stati comunicati i motivi ostativi, art. 10 bis della Legge 241/90, come disposto da Ordinanza TAR n. 00159 del 31/05/2021;

e) con note p.g. provinciale n. 115363, 115359, 115351, 115350, 115348 del 09/07/2021 Agrinatura S.r.l. ha trasmesso le controdeduzioni ai motivi ostativi;

f) con nota prot.n. 125895 del 26/07/2021 è stata convocata la conferenza decisoria;

g) con nota prot.n. 129862 del 31/07/2021 la Provincia riscontra le richieste di Agrinatura S.r.l.;

h) con nota P.G. prov.n. 137125 del 11/08/2021 Agrinatura S.r.l. richiede la sospensione dei termini e trasmette proposta di monitoraggi ambientali;

i) in data 12/11/2021 la ditta Agrinatura S.r.l. ha depositato i motivi aggiunti al ricorso di cui al precedente in relazione al parere di ARPA Lombardia, dipartimento di Brescia, protocollo ARPA n. n. arpa_mi.2021.0139769 del 07/09/2021 (registrata al P.G. prov. n. 151057 del 08/09/2021).

j) istanza congiunta di rinvio della C.C. del 24/11/2021;

k) con nota prot. provinciale n. 143545 del 26/08/2021 è stata rinviata la conferenza decisoria a seguito di istanza congiunta di rinvio della Camera di Consiglio;

l) con nota prot.n. 183772 del 25/10/2021 è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle indagini preliminari ambientali a supporto delle controdeduzioni/memorie depositate dal proponente;

m) con nota P.g. prov. n. 195053 del 11/11/2021 il proponente ha comunicato il cronoprogramma per l'effettuazione dei monitoraggi ante operam;

n) con note registrate al P.g. prov. con i n. 7496 – 7499 - 7500 – 7501 – 7502 – 7505 – 7507 del 17/01/2022 il proponente ha depositato documentazione integrativa comprensiva delle indagini preliminari a supporto delle controdeduzioni trasmesse in data 09/07/2021;

o) con nota prot. n. 31993 del 21/02/2022 questa Provincia ha trasmesso l'osservazione a seguito di pubblicazione avviso sul sito internet della Provincia.

Nei termini previsti dalla pubblicazione sono pervenute le Osservazioni del Comune di Leno (nota P.G. prov. n. 21208 del 04/02/2022).

Durante l'iter istruttorio il Comitato per la salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno ha trasmesso le seguenti osservazioni che sono reperibili e consultabili al link *https://provbs.sharepoint.com/:f:/s/documentiprotcivile2/Ery1mBwuqn5HjxDbcKgvfT0B3uln_pstlgdv-t1ow6w_bQ?e=pUw2S8":*

- ✓ nota P.g. prov. n. 138677 del 16/08/2021;
- ✓ nota P.g. prov. n.154360 del 14/09/2021;
- ✓ nota P.g. prov. n. 5707 del 13/01/2022;
- ✓ nota p.g. prov. n. 29636 del 17/02/2022;

In relazione alla nota del Comitato per la salvaguardia del territorio di Castello di Leno del 23/02/2022, registrata al. P.G. prov. n. 34388 e 34046 del 24/02/2022 si precisa che i contenuti delle osservazioni sopra elencate sono stati valutati durante l'iter istruttorio del procedimento in argomento.
Si ribadisce che non è possibile riaprire il portale SILVIA per la pratica VIA 85BS, e che è stata pertanto predisposta modalità alternativa di consultazione e pubblicità degli atti e della documentazione del procedimento, pubblicando apposito avviso sul sito internet dell'autorità competente e inviando anche comunicazione diretta a tutti i soggetti interessati.
I nuovi termini di consultazione sono stati definiti sulla base di quanto disposto dall'art. 27 bis comma 5 del d.lgs. 152/06. In ogni caso sono state prese in considerazione anche le osservazioni pervenute oltre i suddetti termini.

In relazione a quanto osservato dal Comitato nella nota p.g. prov. n. 29636 del 17/02/2022 e dal Comune di Leno nel parere di cui alla nota p.g. n. 31553 del 21/02/2022 sul tema autosufficienza in relazione al bacino d'utenza della FORSU, si precisa che il documento a cui si fa riferimento è il rapporto ambientale allegato alla VAS, e che tali dati si riferiscono pertanto a una proposta di Piano non ancora vigente.
Il vigente Piano Regionale di Gestione Rifiuti, per il recupero della frazione di rifiuti oggetto di raccolta differenziata (compresa la FORSU), non prevede in ogni caso vincoli di natura ostativa o limitazioni alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti a energia rinnovabile.
Pertanto si reputa elemento non rilevante ai fini della decisione in oggetto.

Il Proponente con nota p.g. prov. n. 36412-36437 del 28/02/2022 ha riscontrato alle osservazioni del Comitato (p.g. n. 29636 del 17/02/2022) pervenute a seguito della comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione avviso sul sito internet di questa Provincia.

Agli atti sono presenti i seguenti pareri/atti di assenso che si allegano al presente verbale:

- ➢ nota Consorzio dell'Università delle acque di Leno registrata al P.g. prov. n. 22771 del 07/02/2022
- ➢ nota Snam registrata al P.g. prov.n. 26024 del 11/02/2022;
- ➢ nota del Comando 1^ Regione Aerea – Aeronautica Militare P.G. n. 31355 del 21/02/2022

Tutto ciò premesso, come da indizione e convocazione (protocollo n. 16364 del 27/01/2022) l'ordine del giorno della conferenza decisoria è il seguente:

1. raccolta dei pareri e dei contributi degli Enti/ARPA in merito al superamento o meno delle criticità evidenziate nella comunicazione dei motivi ostativi, art. 10 bis l. 241/90 e s.m.i.;

2. esame della documentazione depositata sul sito regionale SILVIA (pratica VIA 85BS) e della documentazione integrativa, comprensiva delle indagini ambientali preliminari, a supporto delle controdeduzioni del 09/07/2021, ai fini della calendarizzazione della seduta decisoria della conferenza di servizi per la decisione finale circa il progetto di nuovo impianto (categoria IPPC 5.3.b.I) di recupero rifiuti da FORSU, finalizzato alla produzione di compost e di biometano, propedeutica alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa e precisamente:

   a) espressione dei pareri qualificati sul Provvedimento Unico Autorizzatorio:
      - Valutazione Impatto Ambientale (ente competente Provincia di Brescia);
      - Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ter del D.Lgs. 152/2006 (ente compente: Provincia di Brescia);
      - Autorizzazione unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi del d.lgs 387/2003 (ente competente Provincia di Brescia);
      - Permesso di costruire/titolo edilizio ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. (ente competente Comune di Leno);
      - Approvazione del piano di utilizzo delle terre ai sensi del DPR 120/2017 (ente competente Provincia di Brescia);
      - Nulla-osta dei Vigili del Fuoco (ente competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco);
      - Giudizio di impatto paesistico (ente competente Provincia di Brescia);
   b) varie ed eventuali.

ARPA dipartimento di Brescia con nota protocollo n. arpa_mi.2021.0139769 del 07/09/2021 (registrata al P.G. prov. n. 151057 del 08/09/2021), ha trasmesso il proprio contributo comprensivo del parere specialistico dell'ufficio Rumore, come integrato con nota protocollo n. arpa_mi.2022.00026288 del 21/02/2022 (registrata al P.G. prov.n. 32070 del 22/02/2022), che per gli aspetti non ripresi non muta la posizione assunta dall'Agenzia ed espressa con i precedenti pareri (entrambe allegate al presente verbale).

ATS di Brescia con nota registrata al P.G. provinciale n. 34749 del 24/02/2022, allegata al presente verbale, ha riconfermato i pareri trasmessi in sede di PAU e detto prescrizioni.

Il Comune di Leno con nota registrata al P.G. provinciale n. 31553 del 21/02/2022, allegata al presente verbale, ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera.

PROVINCIA:
Viste e considerate le controdeduzioni trasmesse dal proponente con note registrate ai P.G. provinciali n. 115363, 115359, 115351, 115350, 115348 del 12/07/2021 e la documentazione integrativa comprensiva delle indagini ambientali preliminari registrata ai P.G. provinciali n. 7496 – 7499 7500 – 7501 – 7502 – 7505 – 7507 del 17/01/2022;

Tenuto conto delle osservazioni e contributi/pareri pervenuti, in relazione al superamento dei motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 95937 del 10/06/2022, si rileva quanto segue:

1. **motivo ostativo <u>lettera A. localizzazione</u>:**
   - **mancata valutazione delle principali alternative al progetto compresa la sua non realizzazione, così come disposto dall'art. 22 del d.lgs. 152/06 e dall'allegato VII, punto 2, alla parte II del predetto decreto;**
   - **mancata valutazione delle alternative alla localizzazione dell'impianto per insediamenti produttivi liberi già disponibili nell'ambito territoriale bresciano;**

   Il proponente conferma le valutazioni effettuate per le 18 alternative alla localizzazione, compresa la non realizzazione del progetto, già contenute dei documenti: "riscontro alle osservazioni dello studio legale BFE per conto del Comitato per la salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno" (P.G. prov. n. 141867/2020), "integrazioni documentali" (P.G. prov. n. 71629/2018), "integrazioni in risposta alle Osservazioni della Provincia" (P.G. prov. n. 84391/2020).
   Con la documentazione del 15/01/2022 il proponente integra tali valutazioni con:
   - la verifica dei criteri localizzativi secondo le disposizioni della d.g.r. 1990/2014 e s.m.i. per le alternative n. 8 (area produttiva in comune di San Gervasio) e n.16 (area produttiva di Pralboino);
   - un confronto tra gli impatti derivanti dalle pratiche agricole e gli impatti derivanti dal progetto.

Le valutazioni effettuate dal proponente non sono state condotte in modo esaustivo e completo, rilevano la permanenza di criticità nella scelta del sito di Leno, circa la sua adeguatezza, tali per cui non si ritiene che quanto prodotto dal proponente superi il motivo ostativo, poiché:

a) manca la descrizione di cosa accadrebbe in caso di mancata attuazione del progetto (alternativa zero) e delle diverse scelte impiantistiche del settore. A tal proposito si richiama quanto affermato dalle Sentenze TAR Brescia n.146/2022 e n.147/2022 : "Si aggiunga, più in generale, che, nel caso di valutazione di fatti omissivi, genus a cui appartiene l'alternativa zero, la valutazione non può che avvenire considerando non tanto le conseguenze della inerzia, quanto le conseguenze del fatto opposto ossia, nel caso di specie, dell'attività antropica da autorizzare, ponendo così in luce pro e contro dell'azione e, di riflesso, della non azione. Analizzare, come si è fatto nel caso di specie, le conseguenze derivanti dall'attività antropica ponendole a confronto con lo status quo ante equivale, pertanto, a prendere in considerazione l'alternativa zero." Nel caso di specie, il progetto sottoposto comporta la sottrazione di suolo agricolo integro e di pregio, situazione pregiudizievole che non può essere giustificata solamente con l'affermazione che l'area viene sottratta allo spandimento di reflui zootecnici.
   Il proponente ha invece ritenuto di esplicitare semplicemente che:
   - *"la Provincia di Brescia allo stato attuale è dotata di un'infrastruttura impiantistica per il trattamento della FORSU fortemente sottodimensionata rispetto alle quantità raccolte e la maggior parte di queste sono smaltite presso impianti di terzi, posti al di fuori di questa Provincia. Per i principi di prossimità e autosufficienza della gestione dei rifiuti, si ritiene importante che la Provincia di Brescia si doti d'impianti tecnologicamente all'avanguardia e che utilizzino le Migliori Tecniche Disponibili di settore; pertanto, l'alternativa di non costruire l'impianto proposto non è stata considerata opportuna*";
   - *" i terreni sui quali sorgerà l'impianto sono stati utilizzati negli ultimi anni per sversamenti di reflui zootecnici e ben si conosce l'impatto ambientale (sulla falda e sull'ambiente) di detta pratica agronomica intensiva. Ciò detto, l'edificazione dell'impianto evidentemente interromperà detta pratica e quindi non è per nulla scontato che la cosiddetta "alternativa 0", (ossia la non costruzione dell'impianto e la continuazione delle pratiche di sversamento reflui zootecnici) sia meno invasiva ed impattante per le matrici ambientali".*

b) i metodi di valutazione utilizzati dal proponente nella valutazione delle alternative alla localizzazione del sito a Leno, disattendono:
   - come evidenziato da ARPA nel proprio contributo (p.g. prov. n. 151057 del 08/09/2021 e p.g. prov. n. 32070 del 22/02/2022):
     - le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n° 28/2000 punto 2.3.1, che prevedono che: "*Ciascuna delle ragionevoli alternative sviluppata all'interno degli areali, di cui al precedente § 3.1.3, **deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta**, **al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio**. Per ognuna di esse **va individuata l'area di sito e l'area va- sta, come definita al § 2 "Principi generali e definizioni".** L'analisi deve comprendere anche l'Alternativa "0", cioè la non realizzazione dell'intervento. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta. Lo studio delle alternative progettuali deve essere tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici eventualmente già riconosciuti nell'area oggetto di studio nonché presunti dalla analisi dei trend climatici, con scenari almeno trentennali, considerando la data programmata di fine esercizio e/o dismissione dell'opera. Nella scelta dell'alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, deve essere considerato quale criterio di premialità l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di esercizio dell'opera, **nell'ottica di limitare quanto più possibile il consumo di suolo libero ("greenfield")** a favore di aree già pavimentate/do- tate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso ("brownfield"), cercando di utilizzare aree dismesse, di degrado, interstiziali, di risulta."*
     - la mancata valutazione della miglior alternativa possibile e la conseguente presenza di impatti indebiti causati da opere non necessarie, risultano costituire secondo le linee guida SNPA e MATT parte generale del 18 giugno 2001, elementi determinanti di valutazione negativa di compatibilità ambientale per:
       - inaccettabilità di impatti indebiti in caso di realizzazione di opere non necessarie;
       - inaccettabilità di impatti indebiti in caso di incapacità del progetto di rispondere ai suoi obiettivi tecnici;
       - Inaccettabilità di impatti indebiti legati alla scelta di soluzioni progettuali non ottimali o sovradimensionate.
     - la documentazione prodotta dalla ditta in sede di istruttoria - ante intervento del TAR di Brescia – ed in questo supplemento istruttorio mostrano un approccio tecnico non idoneo circa

l'individuazione delle alternative possibili; esso, pertanto, risulta ancora carente rispetto alle norme tecniche pubblicate da SNPA e sopra richiamate con particolare riferimento all'allegato 1 "tematiche ambientali" a cui si rimanda integralmente.

- come anche evidenziato dal Comitato per la Salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno nella nota p.g. prov. n. 154360 del 14/09/2021, il DM 10.09.2010 (norma caratterizzante i criteri autorizzativi per gli impianti "alimentati da fonti rinnovabili), citato anche nella relazione tecnica del progetto definitivo. La parte IV (componente paesaggio) richiede di utilizzare quale criterio fondamentale nella localizzazione di evitare il consumo di territorio non antropizzato, preferendo aree già degradate da attività antropiche e comunque tali da non compromettere o interferire negativamente "in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali;

c) il proponente non ha valutato nella scelta delle alternative alla localizzazione, come anche evidenziato dal parere del Comune di Leno p.g. prov. n. 31553 del 21/02/2022, ulteriori siti industriali liberi;

d) le valutazioni effettuate per le alternative localizzative, nei siti industriali liberi (n. 8, 16 e 17), non rispetta quanto previsto dall'art. 22 comma 3d) e dall'allegato VII alla parte II del d.lgs. 152/06, poiché tali siti non si ritengono adeguati alle caratteristiche specifiche del progetto, ovvero della necessità di disporre di adeguate superfici per svolgere la propria attività, ne contengono le indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali. A fronte di una corretta valutazione il proponente avrebbe dovuto individuare come alternative alla localizzazione siti industriali liberi con disponibilità di superficie analoga a quella del sito prescelto e non siti che presentato di per sé superfici inadeguate e avrebbe dovuto approfondire le valutazioni anche per gli impatti ambientali sito specifici delle alternative rispetto al sito prescelto;

e) la valutazione di ulteriori siti liberi come alternative alla localizzazione del progetto avrebbe dovuto essere approfondita ancora con maggior attenzione nel territorio Bresciano, che risulta essere una delle due province a livello nazionale con maggior percentuale di consumo di suolo;

f) le valutazioni effettuate dal proponente in merito al confronto tra gli impatti generati dalle pratiche agricole e quelli genarti dal progetto, a supporto delle valutazioni delle alternative alla localizzazione, non sono state sufficientemente motivate e supportate in quanto:

   - per le componenti acque sotterranee e superficiali, il proponente si limita a dichiarare che: "*le pratiche agricole comportano come noto un forte impatto sulla falda mediante l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, mentre l'impianto in progetto non comporta alcuna interferenza con la falda né alcun rischio di contaminazione del sottosuolo, essendo, tra l'altro, previste misure di prevenzione e impermeabilizzazione di comprovata efficacia al fine di evitare infiltrazioni di percolato o sversamenti di altre sostanze inquinanti (peraltro utilizzate in quantità minime) … omissis… . Pertanto, l'impianto in progetto è certamente meno impattante per la falda rispetto alle pratiche agricole che comportano lo spandimento di reflui zootecnici …* omissis… . *L'impianto in progetto non prevede scarichi di sostanze inquinanti nelle acque superficiali, né interferenze fisiche con i canali irrigui presenti nell'area di progetto. …* omissis… . *Al contrario, le pratiche agricole comportano l'utilizzo di prodotti inquinanti quali concimi chimici, fitofarmaci e pesticidi, oltre ai reflui zootecnici di cui al punto precedente, che vengono periodicamente applicati nel terreno o sulle colture e sono soggetti a parziale dilavamento ad opera degli agenti meteorici, con infiltrazione nel terreno e in falda e migrazione orizzontale verso i canali irrigui. Pertanto, l'impianto in progetto è certamente meno impattante per le acque superficiali rispetto alle pratiche agricole",* mancano quindi le valutazioni necessarie a definire cosa accadrebbe in caso di mancata attuazione del progetto, ovvero l'alternativa zero;
   - qualità dell'aria, l'affermazione del proponente che gli impatti generati sulla qualità dell'aria si ritengono assimilabili a quelli delle partiche agricole non è corretta in quanto dallo "studio previsionale di impatto odorigeno e atmosferico" di gennaio 2022 si rileva:
     - per il recettore R5 (tabella 3-14) un contributo dell'impianto per il paramento ammoniaca pari a circa il 24% in più rispetto al valore ante operam;
     - per il recettore R2 il proponente conferma un contributo emissivo dell'impianto in termini di concentrazione massima oraria stimata per le sostanze odorigene pari a 7,16 UOe/m^3

- **la realizzazione del progetto comporta:**
  - **a. sottrazione ed impermeabilizzazione di suolo agricolo di qualità;**
  - **b. frammentazione del contesto agricolo di ampie dimensioni e caratterizzato da colture e pratiche agronomiche tradizionali;**
  - **c. sottrazione di suolo agricolo dal computo della superficie utilizzabile per le colture e non più disponibile per utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, in un'area ricompresa tra Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), caratterizzate da acque già contaminate, soggetta al vincolo stringente 170 kg di azoto per ettaro all'anno derivante da effluente zootecnico distribuito sul terreno.**

Le controdeduzioni prodotte dal proponente ed integrate dalla documentazione del 15/01/2022 non si ritengono complete ed esaustive al superamento dei motivi ostativi, poiché:

- ✓ l'affermazione del proponente: "*…, il layout dell'impianto è stato appositamente ottimizzato in termini di spazi nell'ottica di contenere la superficie utilizzata, al fine di limitare quanto più possibile l'occupazione di suolo agricolo e la conseguente frammentazione del contesto agricolo. La superficie occupata dall'impianto è infatti di 36.800 mq su una superficie complessiva di proprietà di 91.080 mq: l'impianto occuperebbe quindi meno della metà dell'area totale a disposizione, mentre sulla restante superficie di 54.280 mq è previsto il mantenimento dell'attuale uso del suolo agricolo*", **non è condivisibile**, in quanto detta area non può essere

destinata all'uso agricolo; l'inserimento di tale superficie, identificata dal mapp.le 185, è infatti necessaria al fine di rispettare gli indici previsti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, che stabiliscono:

- copertura massima dell'area, comprese le superfici occupate dagli impianti: 30%
- superfici a parcheggio, piazzali sosta mezzi e containers e viabilità: 30%
- superficie minima a verde dell'area: 40%
- distanze dai confini e distacchi tra edifici, distanza minima: 10 metri,

- ✓ il proponente nelle controdeduzioni si limita a giustificare la sottrazione di suolo agricolo semplicemente specificando che l'area sottratta è molto limitata, **senza** dare ulteriori approfondimenti e **senza** effettuare una valutazione del bilancio ecologico del suolo secondo le disposizioni della l.r. n. 31/2014, come anche rilevato da ARPA che nel proprio contributo evidenzia:
  - *"l'invarianza idraulica e idrologica non risponde alla valutazione necessaria circa la sottrazione del suolo agricolo censurata dall'Autorità Competente (Provincia). L'articolo 5 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", al comma 4 stabilisce che fino all'adeguamento dei PGT Comunali alla nuova norma Regionale e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. Il bilancio ecologico del suolo è definito dalla citata legge Regionale come la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio, come nel caso in esame, e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata dal medesimo strumento urbanistico a superficie agricola";*
  - *"il PTR che costituisce il quadro di riferimento per l'assetto armonico della disciplina territo- riale della Lombardia; ha stabilito che nell'ipotesi inevitabile di consumo di suolo agricolo per l'assenza di alternative devono essere seguiti i criteri contenuti nel PTR tra cui in caso di trasformazione di suolo agricolo tendere ad un bilancio ecologico del suolo pari a 0, applicando quindi il principio dell'invarianza ecologica";*
- ✓ come evidenziato dal Comune nel proprio parere, p.g. n. 31553 del 21/02/2022, "*l'eventuale insediamento porterebbe ad ulteriore compromissione del territorio a causa della sottrazione, e conseguente impermeabilizzazione, di suolo agricolo; inoltre la presenza dell'impianto comporterebbe la frammentazione del contesto, che ad oggi risulta di ampie dimensioni e caratterizzato da colture e pratiche agronomiche tradizionali. Si considerai per altro che la sottrazione di suolo agricolo interesserebbe il settore sud-orientale della regione, porzione di territorio che lamenta perdite severe di suolo agricolo, si veda a tal proposito quanto riportato nei recenti documenti di VAS del PRGR. omissis … le controdeduzioni del proponente non consentono di superare il motivo ostativo poiché innanzitutto non tengono conto dell'assenza completa di impatto sul suolo agricolo che sarebbe invece garantita dall'ubicazione dell'impianto in aree produttive";*
- ✓ l'affermazione del proponente "*… il 97% del terreno agricolo di Leno, inclusa l'area interessata dal progetto, e dei comuni limitrofi di Cigole e Pavone Mella, è coltivato a seminativo, con un'agricoltura intensiva altamente specializzata: non si evincono, quindi, … colture e pratiche agronomiche tradizionali*" **non è condivisibile** in quanto:
  - come evidenziato dal Comitato nelle osservazioni (p.g. n. 138677 del 16/08/2021): *"sono infatti numerosi le aziende agricole ed allevamenti posti nelle vicinanze del progettato impianto ove risiede una riconosciuta filiera di pregio agricolo DOP (filiera grana padano, Provolone, prosciutti di Parma)";*
  - come evidenziato dal Comune nel proprio parere (p.g. n. 31553 del 21/02/2022): *"non è accettabile il tentativo di sottostimare l'impatto cagionato dall'opera adducendo a motivazioni tese a minimizzare il valore pedo-agronomico, paesaggistico ed ambientale dell'area agricola che si andrà a sacrificare; infatti, a prescindere dal grado di qualità del suolo o dalla tipologia di coltura presenti, esso rappresenta comunque una parte consistente del patrimonio agroambientale comunale che verrebbe irreversibilmente sacrificato";*
- ✓ come evidenzia anche ARPA nel contributo p.g. n. 151057 del 08/09/2021 il proponente non ha fornito nuovi elementi di valutazione in merito alla frammentazione del contesto agricolo;
- ✓ il proponente nelle proprie controdeduzioni minimizza la criticità rilevata sul territorio di Leno e oggetto di motivo ostativo, quale quella di un carico zootecnico superiore al limite consentito, semplicemente affermando che "*l'impianto in progetto, non comportando alcuno spandimento o sversamento di inquinanti e quindi alcun rischio di contaminazione della falda (come ulteriormente chiarito nel seguente punto B relativo alla falda), è certamente meno invasivo ed impattante per tale matrice ambientale rispetto allo spandimento di reflui zootecnici*".

  A superamento del motivo ostativo il proponente propone il trattamento nell'impianto di 1.000 t/a di reflui zootecnici, a compensazione ed integrazione del quantitativo di reflui corrispondente alla superficie agricola sottratta, con l'ulteriore vantaggio di abbattere il carico inquinante di tale quota di reflui.

  In relazione a tale integrazione si osserva che a supporto di tale proposta il proponente **non ha** dato dimostrazione, attraverso un dettaglio di calcolo, che il quantitativo indicato copre il fabbisogno di superficie agricola sottratta allo spandimento dei reflui dal progetto, né ha dato dimostrazione che il processo produttivo così come strutturato è già idoneo al trattamento di tali reflui e non necessita di modifiche impiantistiche, tenuto conto che l'istanza presentata in sede di istanza PAU contemplava unicamente il trattamento della FORSU.

  Inoltre non è corretto qualificare in modo aprioristico l'attività di spandimento come attività inquinante, tenuto conto della vigente normativa in materia di piani di utilizzazione agronomica.

2. Motivo ostativo lettera B. Falda:

- **valutazioni sulla vulnerabilità della falda insufficienti e non aggiornate a dati storici successivi al 2012;**

- **mancate valutazioni sulla limitata soggiacenza della falda che hanno determinato in fase di progetto la previsione di realizzare manufatti interrati;**
- **mancata valutazione degli impatti relativi allo scarico delle acque domestiche della palazzina uffici e dalla palazzina servizi nel corpo idrico minore (canale secante- Se4);**

A superamento dei motivi ostativi, il proponente nelle controdeduzioni:
- ha evidenziato di aver proceduto alla realizzazione di 4 piezometri temporanei con verifica settimanale delle quote di falda che confermano la forte vulnerabilità;
- ha previsto di realizzare la vasca di ricezione rifiuti e stoccaggio ingestato a quota -0,80 m dalla quota strada anziché a quota – 3,60 m del progetto iniziale, mantenendo interrati gli altri manufatti (vasche di prima e seconda pioggia, vasche di recupero);
- ha precisato che per la realizzazione di tali manufatti verrà impiegata la tecnica della "vasca bianca" secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 6 alla documentazione depositata in data 15/01/2022 (p.g. prov. n. 7499/2022);
- ha precisato altresì che la riduzione della capacità di stoccaggio delle vasche di ricezione rifiuti e stoccaggio ingestato non comporta una riduzione della capacità di trattamento dell'impianto, ma solo la riduzione del tempo in giacenza del materiale e la conseguente necessità di incrementare la periodicità di rivoltamento dei cumuli per garantire una migliore areazione. Saranno quindi adeguate le modalità di gestione del rifiuto in ingresso.
- riconferma, per il canale secante Se4, le valutazioni già effettuate nello Studio di Impatto Ambientale, ribadendo "*che tale copro idrico non può essere considerato un fontanile, in quanto generato da un altro corpo idrico mediante un manufatto partitore non da un'emergenza di acque sotterranee, come invece i fontanili"*.
- ha effettato la valutazione degli impatti sul corpo idrico Se4 prodotti dallo scarico delle acque reflue domestiche precisando che: "*data l'assenza di sostanze contaminanti nello scarico delle acque reflue domestiche e l'adozione dei sistemi di trattamento suddetti, gli impatti relativi allo scarico delle acque reflue domestiche nel corpo idrico si considerano del tutto trascurabili";*
- si dichiara: *"disponibile a prevedere una diversa modalità di gestione delle acque reflue domestiche mediante raccolta e smaltimento come rifiuto presso impianti esterni autorizzati, evitando così lo scarico tout court",* proponendo quindi in alternativa allo scarico delle acque reflue domestiche nel canale Se4 la gestione delle stesse come rifiuto.

<u>Quanto precisato dal proponente non si ritiene esaustivo al superamento del suddetto motivo ostativo,</u> in quanto:
- come evidenziato dall'ufficio acqua di questa Provincia:
  - sebbene i reflui decadenti dall'insediamento siano caratterizzati da un carico organico in AE contenuto, non sono state condotte valutazioni sugli impatti dello scarico nel periodo di "asciutta" della Roggia Serioletta, così come sulla natura del corpo idrico nel suo complesso, al fine di valutarne pienamente le caratteristiche di idoneità a ricevere lo scarico;
  - non risultano essere state condotte valutazioni sull'ambiente idrico superficiale della zona, caratterizzato dalla presenza di altri elementi del sistema irriguo anche assai prossimi all'insediamento, allo scopo di individuare recapiti idonei alternativi alla Roggia Serioletta.
- come già evidenziato nella conferenza del 29/01/2021 nel corso del sopralluogo effettuato da tecnici di questa Provincia di Brescia, congiuntamente al tecnico del comune di Leno, in data 15/12/2020, a seguito della nota del Comitato per la salvaguardia del territorio di Castelletto di Leno (P.G. Prov. n. 120380 del 14/08/2020) e del contributo ARPA, è stato rilevato che:
  - nel canale secante (Se4) l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto in argomento è presente acqua ed è visibile un substrato prevalentemente ghiaioso-sabbioso dal quale risale in più punti acqua di falda (fontanile);
  - l'altezza del battente idrico lungo tutto il tratto ispezionato, circa 1.5 km, è variabile dai 20 ai 40 cm circa;
- le modifiche progettuali proposte sono state sviluppate in maniera superficiale, non è stato depositato il progetto definitivo, ne sono stati aggiornati gli elaborati tecnico-progettuali depositati in sede dell'istanza PAU;
- il proponente non ha dato riscontro che a seguito della modifica del tempo di giacenza dei rifiuti, il processo produttivo sia efficace alla produzione di compost di qualità conforme alla normativa vigente;
- **non ha prodotto** ulteriori approfondimenti rispetto alla fase di cantiere e all'interferenza tra gli scavi e la falda nella realizzazione soprattutto dei manufatti che rimangono interrati;
- in relazione alla tutela del corpo idrico Se4, appartenente al reticolo idrico minore (RIM), si riconferma quanto già emerso nel verbale della conferenza del 29/01/2021:
  - ✓ il Piano di tutela delle Acque (PTUA), di cui all'articolo 121 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque;
  - ✓ il PTUA si applica a tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi specificati al Titolo III, superando le situazioni di deterioramento, minimizzando l'azione dei fattori di pressione allo scopo di migliorare lo stato qualitativo delle risorse idriche o comunque impedirne il degrado;
  - ✓ Regione Lombardia promuove e sostiene interventi di riqualificazione sui corpi idrici superficiali non artificiali, anche in attuazione del principio del recupero dei costi ambientali;
  - ✓ i progetti di realizzazione di nuove opere pubbliche, di opere di interesse pubblico o di pubblica utilità nonché le opere di privati che interferiscono con i corpi idrici non artificiali, devono essere corredati di una analisi dei possibili impatti degli interventi sugli ecosistemi fluviali o lacustri interessati.
- il proponente non ha definito in modo certo ed univoco le modalità con cui intende gestire le acque di scarico civili al fine del superamento del motivo ostativo. L'affermazione del proponente "*Agrinatura resta a*

disposizione per adottare la soluzione che sarà considerata più consona dalla Provincia dal punto di vista normativo e ambientale", **non è accettabile** in quanto il progetto da valutare ai fini del superamento dei motivi ostativi deve essere definito in modo univoco a cura del proponente che a seguito delle proprie valutazioni definisce la soluzione progettuale da adottare al fine di renderla trasparente e limitare, a tutela del recettore, gli impatti ambientali prodotti dal progetto che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa e quindi non può essere rimandata ad una decisione di questa Amministrazione.

Si rappresenta che la vulnerabilità della falda rappresenta una criticità rilevante per il territorio di Leno in considerazione della sua limitatissima soggiacenza che caratterizza la falda locale (fascia dei fontanili).

3. motivo ostativo punto C. viabilità:

- **Mancata valutazione sugli impatti derivanti dal transito dei mezzi provenienti da sud.**

Il proponente con l'integrazione del 15/01/2022 alle controdeduzioni per il superamento del motivo ostativo ha provveduto:

- ad effettuare i rilievi acustici ante operam e le simulazioni modellistiche necessarie alla valutazione degli impatti acustici lungo il percorso alternativo;
- ad effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria ante operam (per particolato PM10, biossido di azoto, ammoniaca e sostante odorigene) valutando gli impatti generati dalla nuova viabilità sia nella fase di cantiere che di esercizio.

Quanto prodotto dal proponente supera il motivo ostativo.

Relativamente all'affermazione del proponente che "*la valutazione degli impatti acustici relativi alla proposta di viabilità alternativa non era stata effettuata in sede di presentazione della proposta (trasmessa in data 23/05/2018) in quanto si attendeva conferma dell'alternativa proposta da parte della Provincia, né la Provincia aveva richiesto alcuna valutazione degli impatti a tale data, né, ancora, la stessa Provincia, ARPA o altri Enti hanno espresso alcuna considerazione o richiesta in merito nelle successive richieste di integrazioni (Nota del 08/04/2020, Protocollo n. 54173); e ribadendo che, se tale valutazione fosse stata richiesta per tempo nell'ambito delle richieste di integrazione, Agrinatura avrebbe provveduto ad effettuarla"* si ritiene precisare che il tema della viabilità alternativa, non sviluppata, è parte delle valutazioni che rimangono a carico del proponente a supporto dell'alternativa proposta come la soluzione a minor impatto sui recettori sensibili e non da sviluppare su richiesta dell'autorità competente.

4. In relazione al motivo ostativo di cui al punto D. rumore:

- **Studio previsionale inadeguato e carente, per cui si riscontrano incertezze in merito alla rappresentatività dei risultati, e criticità riferite al mancato rispetto dei limiti di legge presso alcuni recettori già nella situazione esistente.**

Il proponente con l'integrazione del 15/01/2022 alle controdeduzioni del 09/07/2022 per il superamento del motivo ostativo ha trasmesso:

- la relazione sui monitoraggi acustici ante operam sull'area circostante lo stabilimento (allegato 3B- p.g. n. 7501 del 17/01/2022) che ha attestato che nei punti di monitoraggio sulle 24 ore i livelli rilevati sono conformi ai limiti previsti dalle normative vigenti, eccetto per i punti R02 ed R03, per i quali il superamento, secondo il proponente, è dovuto esclusivamente al traffico veicolare;
- una nuova valutazione previsionale di impatto acustico (allegato 3- p.g. n. 7502 del 17/01/2022) per le fasi di cantiere e di esercizio, che tiene conto dei risultati dei nuovi rilievi acustici ante operam, dell'aggiornamento del Piano di classificazione acustica del Comune di Leno e della viabilità con provenienza da sud dei mezzi di trasporto. Nella relazione si riportano in Tabella 5-1 le caratteristiche dei recettori considerati nel modello per il calcolo previsionale dell'impatto acustico in prossimità dell'area di impianto, i corrispondenti punti di monitoraggio ante - operam per il calcolo del livello di pressione sonora globale e differenziale e i limiti normativi previsti dalla zonizzazione acustica comunale, nonchè i limiti previsto dal DPR 142/2004 per i recettori inseriti nella fascia di pertinenza stradale;

Arpa nel proprio contributo (p.g prov. n. 151057 del 08/09/2021), osserva che: "*il mancato rispetto dei limiti di legge presso alcuni recettori già nella situazione esistente, indicati dalla società, costituisce un elemento che andrebbe comunque approfondito. La presenza già di eventuali criticità sul territorio andrebbe comunque presa in considerazione dagli Enti, in conformità ai principi di prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico".*

Le motivazioni e gli approfondimenti del proponente supportate dalla nuova previsionale acustica e dal monitoraggio ante operam rilevano il superamento, seppur limitato, dei limiti di emissione per i recettori R02 ed R03 e pertanto non consentono il superamento del motivo ostativo a fronte di quanto osservato da ARPA nel proprio contributo.

5. In relazione al motivo ostativo di cui al punto E. componente qualità dell'aria e odore:

- **studio previsionale d'impatto odorigeno e atmosferico inadeguato e carente;**
- **carenze progettuali per mancata aspirazione dell'area di ricezione rifiuti e per mancata carterizzazione del nastro trasportatore che invia i rifiuti dalle vasche di stoccaggio ai digestori.**

Il proponente nelle controdeduzioni e nella successiva documentazione del 15/01/2022:

a. ha trasmesso il documento "integrazioni allo studio di Impatto Odorigeno e Atmosferico" (allegato 2 – p.g. prov. n. 7505 del 17/01/2022) nel quale ha effettuato:

- le valutazioni sulla stima delle emissioni di polveri derivate dall'attività di cantiere e da traffico indotto, comprensivo delle valutazioni delle PM10 da usura di strada, freni e pneumatici;
- il confronto, in fase di costruzione, (vedasi tabelle 3-5, 3-6, 3-10 e 3,11) dei valori ante operm registrati nel periodo di monitoraggio (sessione di monitoraggio Novembre 2021) e del contributo del progetto per i parametri Pm10 e NO2;
- il confronto, in fase di esercizio, (vedasi tabella 3-14 e 3-16) dei valori ante operam registrati nel periodo di monitoraggio (sessione di monitoraggio Novembre 2021) e del contributo del progetto, dei valori emissivi dal biofiltro (NH_3) e delle sostanze odorigene (UOe/m^3), stimati negli studi presentati (Doc. R.5 02-15-108 Studio Previsionale di Impatto Odorigeno e Atmosferico e Doc. R.22 02-15-108 Integrazioni allo Studio Previsionale di Impatto Odorigeno e Atmosferico).

b. ha modificato il progetto proponendo l'integrazione del sistema con l'aspirazione dell'area di ricezione dei rifiuti, a garantire 2 ricambi/ora, corrispondenti a circa 11.000 m^3/h e precisando che per il trasporto del materiale ingestato dalle vasche di stoccaggio ai digestori verranno utilizzati nastri trasportatori dotati di carter di chiusura superiore e inferiore o di trasportatori a coclea;

c. osserva: *"la salubrità dei locali non è un aspetto pertinente alle tematiche che vengono valutate nell'iter autorizzativo ambientale, ma alle questioni relative alla salute dei lavoratori che vengono semmai valutate e monitorate in fase di esercizio, così come tutti gli altri aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori regolati dal D.Lgs. 81/2008 che, naturalmente la società a tempo debito rispetterà, sussistendone tutte le condizioni. In linea con questa considerazione, si rileva infatti che ATS non ha mai richiesto approfondimenti su questo punto".*

Per quanto sopra riportato si evidenzia che la documentazione prodotta non consente il superamento dei motivi ostativi, poiché:

punto a.:

- per il recettore R5 (tabella 3-14 del documento R.24 02-15-108, p.g. prov. 7505 del 17/01/2022) un contributo dell'impianto per il paramento ammoniaca pari a circa il 24% in più rispetto al valore ante operam e la conferma (tabella 3-16 del documento R.24 02-15-108, p.g. prov. 7505 del 17/01/2022) che il contributo del progetto per le sostanze odorigene come 98° percentile delle concentrazioni orarie di odore stimato è pari 1,27 OUE/m^3, confermando il mancato rispetto del valore di 1 UOe/m^3, come già prescritto da ATS nella conferenza decisoria del 29/01/2021;
- per il recettore R2 il proponente conferma un contributo emissivo dell'impianto in termini di concentrazione massima oraria stimata per le sostanze odorigene pari a 7,16 UOe/m^3.

punto b.:

- nel contributo trasmesso (p.g. prov. 151057 del 08/09/2021 e p.g. prov. n. 32070 del 22/02/2022) Arpa rileva: *"l'aggiunta di una linea di aspirazione a servizio della zona di ricezione rifiuti quantificata in circa 11.000 m^3/h, comporterà una conseguente e fisiologica riduzione della capacità di aspirazione nei restanti reparti e la ripartizione dei volumi estratti dalle varie zone. Ad oggi, non esiste una normativa tecnica che stabilisca a priori il numero dei ricambi necessari per i locali in cui si svolgono attività di trattamento rifiuti; questo è dovuto all'elevato numero di variabili in gioco (temperatura, sostanze chimiche-biologiche, umidità, volumi locali, quantità di aria fresca immessa, ecc…). Pertanto, una modifica dell'attuale configurazione del sistema di aspirazione necessita, a parere dell'Agenzia, di una valutazione da parte di ATS in relazione alla salubrità dei locali (d.lgs 81/2008) in cui verranno svolte le attività, data la presenza di sostanze a rilevanza sanitaria come ammoniaca e acido solfidrico; tali sostanze sono normalmente prodotte durante il ciclo di digestione anaerobica dei rifiuti trattati dalla ditta"*;
- il proponente non definisce in modo univoco la soluzione tecnica che intende adottare per le modalità di trasporto dell'ingestato. La definizione della scelta progettuale è in capo al proponente che a seguito di congrue valutazione stabilisce quale tra le proposte risulta la più idonea al superamento delle criticità associate all'impatto odorigeno;

punto c.:

- la salubrità dei locali è aspetto pertinente all'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto (autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica) tenuto conto che è necessario acquisire il parere di ATS relativo alla salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- Arpa nel contributo (p.g. n. 32070 del 22/02/2022) afferma che: *"la ditta ritiene di poter effettuare tale valutazione ad impianto avviato; quest'approccio tecnico non è condivisibile in quanto aumentare le portate aspirate senza una preventiva valutazione dell'accettabilità produrrà una riduzione di efficienza dei sistemi di abbattimento con conseguente aumento delle quantità di inquinanti, soprattutto di tipo odorigeno, destinati a ricadere nelle aree circostanti l'impianto. In altre parole, risolvere tale situazione ad impianto avviato comporterà una rivalutazione dell'intero impianto di aspirazione, dei sistemi di depurazione e dei consumi energetici collegati; si ritiene che queste valutazioni debbano essere adeguatamente valutate in sede istruttoria e non a posteriori".*

Tenuto conto che la DGR della Regione Lombardia n. IX/3018 del 15/02/2012, Allegato A, paragrafo 5 indica che a partire dai risultati della simulazione, il progettista dovrà adottare gli accorgimenti tali da far sì che l'odore provocato dall'attività non vada ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata dalle emissioni odorigene e soprattutto che non ne pregiudichi l'utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale.

Rispetto ai valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, tenuto conto che all':

- 1 UOE/m^3 (soglia di rilevabilità) il 50% della popolazione percepisce l'odore;

- 3 UOE/m^3 l'85% della popolazione percepisce l'odore;
- 5 UOE/m^3 il 90 - 95% della popolazione percepisce l'odore.

si riconferma che la problematica dell'impatto odorigeno rappresenta a tutti gli effetti una criticità potenzialmente rilevante associata alla realizzazione dell'impianto in progetto che richiede la massima attenzione e l'adozione di un approccio cautelativo nella valutazione della sostenibilità dell'opera, considerato anche la sua ubicazione in un contesto già caratterizzato dalla presenza di attività a impatto odorigeno rilevante e di diffuse sorgenti di emissioni di NH3, quali quelle connesse alla zootecnia e alle pratiche agricole.

Relativamente alla proposta del proponente: "*nel caso gli Enti ritenessero comunque opportuno ridurre ulteriormente le emissioni odorigene, pur ribadendo che non risulta necessario in base agli esiti delle analisi e delle simulazioni effettuate, Agrinatura resta disponibile a valutare l'utilizzo di miscele enzimatiche sul biofiltro"* si precisa che tali sistemi deodorizzanti non si configurano come sistemi di abbattimento odorigeni e, ad oggi, non è stata data evidenza della loro efficacia.

6. in relazione al motivo ostativo di cui al punto F. impatti cumulativi:

- **non è stato fatto riferimento alle disposizioni dell'art. 22 e dell'Allegato 7 alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;**
- **non sono stati confrontati gli impatti derivanti dalle pratiche agricole (spandimento dei reflui, interventi fitosanitari, etc.) condotte sul terreno oggetto di intervento e quelli determinati dalla realizzazione del progetto, al fine di valutare se per tale aspetto l'"alternativa 0" costituisca a tutti gli effetti quella più sostenibile.**

Il proponente, a superamento del motivo ostativo, ha prodotto nella documentazione del 15/01/2022, che integra quanto depositato in data 09/07/2021, le valutazioni sugli impatti cumulativi, in particolare:

- per l'impatto odorigeno afferma che:
  - "*i valori cumulati restano nel range che la letteratura scientifica riporta come normale concentrazione ambientale di fondo (5-60 UOe/m^3)";*
  - il contributo cumulato di ammoniaca "*resta ampiamente inferiore rispetto alla concentrazione di riferimento inalatoria (RFC) di 500 µg/m^3 definita da US EPA quale concentrazione di salvaguardia per la saluta umana".*
- per l'impatto sulle acque sotterranee afferma che: "*le pratiche agricole comportano come noto un forte impatto sulla falda mediante l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, mentre l'impianto in progetto non comporta alcuna interferenza con la falda né alcun rischio di contaminazione del sottosuolo, essendo, tra l'altro, previste misure di prevenzione e impermeabilizzazione di comprovata efficacia al fine di evitare infiltrazioni di percolato o sversamenti di altre sostanze inquinanti. Pertanto, l'impianto in progetto è veramente meno impattante per la falda rispetto alle pratiche agricole che comportano lo spandimento dei reflui zootecnici"*

Come evidenziato da ARPA nel proprio contributo:

- non sono state prese in considerazione le finalità enunciate dalla Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31 che all'articolo 1 comma 2 testualmente recita "*Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico";*
- "*la campagna di misura condotta dalla ditta per misurare l'odore nella situazione ante-operam è risultato pari a 27 UOE/m^3* (25,8 UOe/m^3 come da documentazione integrativa del 15/01/2022)*. Questo conferma quanto riportato nel contributo tecnico-scientifico in merito alla presenza, nel contesto in esame, di attività ad impatto odorigeno rilevante. Trattandosi già di un ambiente degradato è necessario considerare i fattori emissivi previsti per la ditta i quali dovrebbero essere ulteriormente ridotti per non impattare in modo "cumulativo" sulla situazione generale dell'ambiente".*

Per quanto sopra riportato il sito prescelto presenta alcune caratteristiche di vulnerabilità per la presenza di diverse attività caratterizzate da impatto odorigeno, che non consentono il superamento del motivo ostativo.

7. in relazione al motivo ostativo di cui al punto G. progetto di mitigazione e compensazione:

- **le opere di mitigazione, lati sud e sud-est, sono previste su aree non in disponibilità al proponente;**
- **mancato progetto di mitigazione per il mapp.le 185;**
- **mancato progetto di compensazione ambientale che, come previsto dalla normativa relativa alla VIA, devono riguardare interventi comprendenti vari tipi di opere, di norma concertate con gli enti locali, e riconducibili ad esempio a realizzazione di parchi, interventi di riequilibrio urbanistico, rinaturalizzazioni di aree degradate, di corsi d'acqua, realizzazione di opere per la viabilità o manutenzione di beni.**

Il Proponente a superamento del motivo ostativo:

- prevede la modifica del layout lungo i lati sud e sud est mantenendo la fascia a verde interamente al confine di proprietà e modificando la recinzione lungo il lato est dell'area dell'impianto al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della normativa relativa al reticolo idrico minore che vieta la realizzazione di qualsiasi tipo di manufatto nella fascia i rispetto di 10 m dai corsi d'acqua facenti parti il reticolo idrico minore, mediante installazione di recinzione "asportabile" costituita da montanti metallici fissati nel terreno e rete romboidale;
- non ritiene necessario un progetto di mitigazione del mapp.le 185 in quanto non è interessato da alcun intervento di edificazione, ma si rende disponibile a realizzarla qualora richiesto dall'autorità competente, alternativamente alla realizzazione di un orto sociale e didattico a compensazione degli impatti non mitigabili ed a garanzia che tale mappale in futuro non venga utilizzato per attività produttive;
- propone una compensazione di tipo economico.

Quanto precisato dal Proponente non costituisce superamento del motivo ostativo inerente la mancanza del progetto di compensazione, in quanto:

- la compensazione di tipo economico non è fra quelle previste dalle disposizioni dell'art. 14.7 del PRGR;
- non ha dato dimostrazione del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 14.7.2, 14.7.3, 14.7.4 del PRGR né di quanto disposto degli artt. 69 e 83 del PTCP Provinciale;
- le opere di compensazione ambientale, come previsto dalla normativa relativa alla VIA, devono riguardare interventi comprendenti vari tipi di opere (ad esempio a realizzazione di parchi, interventi di riequilibrio urbanistico, rinaturalizzazioni di aree degradate, di corsi d'acqua, realizzazione di opere per la viabilità o manutenzione di beni) **ed essere concertate con gli enti locali presenti sul territorio e sono definite sulla base degli impatti che non possono essere mitigati.** Per la proposta di realizzare un orto sociale-didattico sul mapp.le 185 non è stata data evidenza della condivisione e concertazione con il Comune di Leno, ne è stato allegato un progetto definitivo/dettagliato dell'intervento da realizzare;
- **non è accettabile il permanere di due alternative per la valutazione del** superamento di motivi ostativi, il proponente a seguito del proprie valutazioni deve definire in modo univoco quale soluzione progettuale adottare al fine di renderla trasparente e migliore dal punto di vista ambientale affinchè gli impatti ambientali prodotti dal progetto non causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa e quindi non può essere rimandata ad una decisione di questa Amministrazione;
- in fase di progetto devono essere individuate tutte le possibili soluzioni progettuali atte a ottimizzare l'inserimento dell'opera per la minimizzazione degli impatti rilevati, devono essere pertanto individuate, descritte e approfondite, con un dettaglio adeguato al livello della progettazione in esame, le opere di mitigazione e le opere di compensazione ambientale, definendone la tempistica di attuazione attraverso un cronoprogramma;
- il proponente non ha prodotto alcun progetto definitivo e dettagliato di nessuna delle alternative proposte, ne sono stati aggiornati gli elaborati tecnico-progettuali depositati in sede dell'istanza PAU.

Sono presenti in conferenza le seguenti Amministrazioni/Gestori di Servi:

Comando dei Vigili del Fuoco

Rappresenta che la documentazione agli atti risale al 2017.

Il Comando dei Vigili del Fuoco chiede alla ditta di valutare, comunque, la necessità di presentare istanza ai sensi dell'art. 3 del d.p.R. 151/2011, in riferimento anche alle modifiche intervenute nel corso dei procedimenti.

In relazione all'espressione del parere in merito al superamento o meno dei motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 95937 del 10/06/2021 le seguenti Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate esprimono:

Comune di Leno

Nulla da aggiungere rispetto a quanto riportato nel parere.

ATS di Brescia

Nulla da aggiungere rispetto a quanto riportato nel parere.

DITTA

Precisa che il contributo aggiuntivo di ARPA è tardivo rispetto ai termini delle osservazioni e non è stato comunicato.

La Provincia precisa che il contributo di ARPA è pervenuto il 21/02/2022, entro il termine fissato nella nota di convocazione della conferenza (prot.n. 16364 del 27/01/2022) per la ricezione delle determinazioni di competenza degli Anti/Agenzia ai fini della valutazione del superamento o meno dei motivi ostativi, non si configura quale osservazione al progetto e quindi non doveva pervenire nei termini indicati nella comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione avviso sul sito internet di questa Provincia prot.n. 12058 del 21/01/2022. Il suddetto parere risulta protocollato con prot. arpa_mi.2022.00026288 del 21/02/2022, ed è stato registrato al P.G. provinciale con il n. 32070 del 22/02/2022 e quindi caricato nella cartella Drive da 4 giorni, con il nome: "prot_2022_00032070_integrazione parere ARPA.zip". In ogni caso si dà lettura completa del contributo.

CONCLUSIONI PUNTO c) ORDINANZA PROPULSIVA del TAR

Per le motivazioni sora espresse:

Preso atto dei pareri/contributo del Comune di Leno, ATS Brescia e ARPA dipartimento di Brescia, come sopra riportati;

Considerato che le modifiche progettuali apportate dal proponente nelle controdeduzioni ai motivi ostativi non consentono il superamento delle criticità rilevate nella comunicazione di cui al prot. n. 95937 del 10/06/2021, in relazione a:

1. **localizzazione**: valutazioni carenti e non conformi alle disposizioni vigenti come sopra dettagliato. Restano oggettive le criticità del contesto sito specifico riferite alla soggiacenza della falda e all'ubicazione in un contesto già caratterizzato dalla presenza di attività a impatto odorigeno rilevante e di diffuse sorgenti di emissioni di NH3, quali quelle connesse alla zootecnia e alle pratiche agricole;
2. **falda**: valutazioni carenti e sviluppate in maniera superficiale come sopra dettagliato. Indipendentemente dalle modifiche progettuali proposte dal proponente resta oggettivo che il sito prescelto presenta criticità in relazione alla vulnerabilità della falda;
3. **rumore:** le motivazioni e gli approfondimenti del proponente supportate dalla nuova previsionale acustica e dal monitoraggio ante operam rilevano il superamento, seppur limitato, dei limiti di emissione per i recettori R02 ed R03 e pertanto non consentono il superamento del motivo ostativo a fronte di quanto osservato da ARPA nel proprio contributo;
4. **qualità dell'aria e odore:**
   a. valutazioni carenti e sviluppate in maniera superficiale, poiché il proponente non definisce in modo univoco la soluzione tecnica che intende adottare per le modalità di trasporto dell'ingestato;
   b. le valutazioni confermano il mancato rispetto del valore di 1 UOe/m^3 in corrispondenza del recettore R5, come già prescritto da ATS nella conferenza decisoria del 29/01/2021;
   c. non si ritiene accettabile, tenuto conto della criticità sito specifica legata all'impatto odorigeno delle attività connesse alla zootecnia e alle pratiche agricole, un contributo dell'impianto per il parametro ammoniaca pari a circa il 24 % in più rispetto ai valori ante operam per il recettore R5;
5. **impatti cumulativi:**
   a. valutazioni carenti e non conformi alle disposizioni vigenti come sopra dettagliato;
   b. la campagna di misura condotta conferma la presenza di criticità in relazione all'impatto odorigeno prodotto delle attività connesse alla zootecnia e alle pratiche agricole;
6. **progetto di mitigazione e compensazione:** valutazioni carenti e non conformi alle disposizioni vigenti come sopra dettagliato.

Ritenuto pertanto di ribadire che:

1. sussiste una sostanziale inadeguatezza delle valutazioni effettuate sulle alternative localizzative, che non è stata basata sulla verifica degli effettivi vantaggi, in termini prettamente ambientali, della scelta localizzativa proposta, che si è di fatto concretizzata in un ambito territoriale sottoposto alla pressione ambientale cumulata derivante dalla coesistenza di molteplici attività antropiche impattanti per le differenti matrici ambientali;
2. le valutazioni effettuate dal proponente non sono state condotte in modo esaustivo e completo, permangono incertezze tenuto conto che l'impianto in questione è un nuovo progetto e che la sua realizzazione corrisponderebbe all'introduzione ex novo di un ulteriore elemento di pressione in un ambito che vede già la presenza di numerose attività antropiche impattanti, derivanti dalle pratiche agricole;
3. un incremento di fonti di inquinamento olfattivo potrebbe rinforzare lo stress pregiudicando la qualità di vita e lo stato di salute della popolazione tale da non essere assentibile l'introduzione ex novo di un nuovo elemento di pressione quale quello rappresentato dall'impianto in progetto.
4. le condizioni attuali dell'area interessata dalla realizzazione del progetto richiedono la messa in atto di misure di risanamento e risoluzione delle problematiche ambientali in essere. In tale contesto, la realizzazione e la gestione dell'impianto, introduce nuovi elementi di pressione e impatto sul territorio.

Per le motivazioni sopra riportate, si esprime – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 – di riconfermare e integrare il giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento relativo al nuovo impianto (categoria IPPC 5.3.b.I) di recupero rifiuti da FORSU, finalizzato alla produzione di compost e di biometano, da ubicarsi in comune di Leno (BS), località Cascina Torri Olmo Sopra, nella configurazione progettuale che emerge dalla documentazione depositata dalla società proponente Agrinatura S.r.l. e, conseguentemente, sono improcedibili le istanze relative all'autorizzazione AIA, ai sensi dell'art. 29 ter del d.lgs. 152/06, ed all'autorizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 387/03.

CONCLUSIONI PUNTO d) ORDINANZA PROPULSIVA del TAR

In relazione a quanto disposto al punto d) dell'Ordinanza del Tar *"entro 15 giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi la Provincia dovrà ripronunciarsi definitivamente sull'istanza della ricorrente, procedendo subito al deposito della nuova documentazione, accompagnata da note esplicative e difensive, presso la segreteria della sezione"* **si è accertata, oltre al permanere dei motivi ostativi per i punti sopra elencati, una carenza documentale**, considerato che il proponente non ha sviluppato attraverso una progettazione definitiva e dettagliata le modifiche proposte, né ha aggiornato i documenti finora depositati alle modifiche intervenute sia nel corso del procedimento PAU che nel corso del procedimento in argomento, **che rende le istanze relative all'autorizzazione AIA, ai sensi dell'art. 29 ter del d.lgs. 152/06, ed all'autorizzazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 387/03 improcedibili anche per tale aspetto.**

Ad ogni buon conto, per mero scrupolo e completezza istruttoria, si elencano, in modo non esaustivo, parte delle carenze e delle necessità di aggiornamento rilevate ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto:

autorizzazione integrata ambientale:

- Aggiornamento/predisposizione del piano di gestione dell'installazione, che tenga conto delle disposizioni della dgr 3398 del 20/07/2020, delle linee SNPA e che comprenda anche il controllo di qualità delle E.O.W. prodotte dal trattamento dei rifiuti e precisamente:
  - tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento;
  - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero;
  - le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
  - il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
  - il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 190 comma 1 del d.lgs. 152/06;
  - la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
  - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
  - la procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
- Integrazione della documentazione già depositata contenente le condizioni e i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto con la check list EoW (allegata alla presente), debitamente compilata e firmata digitalmente, tenuto conto che l'autorizzazione alla produzione di EoW "caso per caso" è subordinata al parere obbligatorio e vincolante di ARPA;
- Aggiornamento del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in relazione ai nuovi volumi di scavo. Deve essere individuata un'area di deposito delle terre e rocce nelle fasi di cantiere;
- Integrazione/modifica della documentazione presentata ai fini del parere dei Vigili del fuoco in riferimento all'upgrading e alla copertura della zona di ricezione;
- Aggiornamento di tutte le tavole progettuali con i contenuti delle modifiche progettuali proposte per il superamento dei motivi ostativi e delle modifiche intervenute durante l'iter procedimentale ex VIA85-BS;
- Aggiornamento completo della proposta di Allegato Tecnico (trasmesso con pg 84401 del 12/06/2020) con i contenuti delle modifiche progettuali proposte per il superamento dei motivi ostativi e delle modifiche intervenute durante l'iter procedimentale ex VIA85-BS e che tenga conto anche delle indicazioni di seguito elencate:
  - deve essere chiarito quanto indicato a pag. 1, tabella A-1, e a pag. 40 della proposta di allegato tecnico, tenuto conto che non si comprendono, a fronte di un quantitativo annuo da autorizzare di 55.000 t/a di rifiuti, quali siano le motivazioni che il gestore considera per indicare: "di cui FORSU siano a 55.000 t/a e frazione verde siano a 25.000 t/a". Si chiedono stessi chiarimenti sull'affermazione (pag. 40 proposta allegato tecnico, tabella B-11) relativamente alla nota riportata per il quantitativo in stoccaggio dei rifiuti in ingresso da destinare al recupero in sito: "di cui FORSU fino a 1.600 m^3/anno e frazione verde fino a 800 m^3/anno";
  - devono essere specificate le attività IPPC e NON IPPC svolte nell'installazione e relative capacità di progetto di ciascuna attività. A semplificazione, si chiede di compilare la seguente tabella, aggiornando la tabella A-1:

N. ordine attività	***Codice IPPC***	***Attività***	***Capacità produttiva di progetto***	***Numero degli addetti***	
				Produzione	***Totali***
Attività IPPC 1	5.3.b.1	Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg/g, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/270/CEE: - **trattamento biologico (R3) per la produzione di ammendante misto compostato** - **trattamento biologico (R3) per la produzione di biometano**	Da compilare t/g Da compilare t/g	5	8
Attività non IPPC 2		Messa in riserva R13 di rifiuti urbani non pericolosi in ingresso, di rifiuti trattati in attesa di verifiche EoW e certificazione	Da compilare m^3		
		Messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti	Da compilare m^3		

- devono essere rideterminate le volumetrie di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dell'ingestato e di conseguenza aggiornate le attinenti sezioni dell'allegato tecnico. Si precisa inoltre che nelle volumetrie da autorizzare alla messa in riserva e da assoggettare al calcolo della fidejussione vanno computati i seguenti quantitativi (m^3):
  - m^3 di rifiuti in ingresso destinati alla messa in riserva;
  - m^3 dell'ingestato;
  - m^3 di tutti gli intermedi di lavorazione (rifiuti);
  - m^3 dello strutturante (rifiuto) da riutilizzare nel processo produttivo;
  - m^3 di biogas contenuti nei digestori dato che essi svolgono anche funzione di stoccaggio;
  - m^3 dell'EoW in attesa di verifiche;
  - m^3 di EoW in attesa di certificazione;
  - m^3 di EoW non conformi (rifiuti);
  - m^3 di rifiuti decadenti da trattamento.
- devono essere aggiornate la tavola 24 "Planimetria delle aree di stoccaggio rifiuti" e la tavola 15 "Layout generale dell'impianto" coerentemente a quanto riportato nei due punti precedenti ed inoltre dovranno essere rappresentate le aree destinate allo stoccaggio degli EoW trattati, in attesa delle verifiche di conformità al d.lgs. 75/2010, degli EoW in attesa di certificazione che hanno superato con esito favorevole le verifiche di conformità, e dei materiali non conformi;
- deve essere aggiornata la tabella A-2 includendo il mappale 185;
- devono essere stralciate tutte le parti attinenti alle valutazioni effettuate ai fini della VIA;
- deve essere verificata e se necessario aggiornata, in relazione alle normative sopraggiunte, la parte relative alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- deve essere integralmente aggiornato il quadro ambientale sia per le emissioni in atmosfera che per le emissioni idriche;
- per il quadro D:
  - relativamente alla BAT n. 36: non sono state definite le caratteristiche previste sul monitoraggio dell'andana (temperatura, umidità, aerazione, porosità, altezza e larghezza); in sede di eventuale rilascio dell'autorizzazione sarà necessario, come avviene per impianti simili già presenti in Provincia, definire le modalità e la frequenza per l'esecuzione delle verifiche definendo altresì la dimensione dei lotti di produzione per l'ottenimento dell'EOW in conformità all'art.184 ter Dlgs 152/06 e smi;
  - relativamente alla BAT n. 2: si richiede che siano approfonditi gli aspetti relativi al "materiale strutturante", illustrando la procedura per la preparazione delle miscele e le verifiche merceologiche che si intendono effettuare, oltre alle verifiche visive e analitiche già previste; inoltre, si chiede di specificare in base a quale criterio/valutazione si ritengano idonei all'utilizzo come strutturante i sovvalli caratterizzati da un grado di impurezza (plastiche e materiali non compostabili) inferiore al 15%, percentuale che si ritiene debba essere rivista al fine di evitare la reimmissione nel ciclo di trattamento della componente plastica;
  - relativamente alle BAT n. 13 e 18: si chiede di specificare nel dettaglio le modalità di applicazione delle BAT (è necessario indicare anche quali tecniche il Gestore intenda effettivamente adottare laddove la BAT preveda diverse alternative);
  - relativamente alla BAT n. 8: per il punto di emissione in atmosfera E1, nelle note il Proponente specifica che "non si ritiene di monitorare il parametro H_2S dato che la BAT lo propone in alternativa alla concentrazione odorigena". A tal proposito, tenuto conto dell'utilizzo di n. 3 scrubber (con soluzione di acido solforico) e del convogliamento ad esso anche delle emissioni generate dal sistema di upgrading del biogas, si conferma la necessità di monitorare anche il parametro H_2S con frequenza semestrale;
  - la BAT 12 deve essere applicata;
  - la BAT 39 (del 3.4 Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti) deve essere applicata;
- deve essere aggiornata la sezione relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo con quantitativi e destini, coerentemente con il piano di utilizzo aggiornato ai nuovi volumi di scavo;
- deve essere aggiornato il quadro relativo al piano di monitoraggio, tenendo conto di quanto di seguito:
  - Integrazione con monitoraggio relativo alla tenuta delle vasche bianche per le acque meteoriche;
  - integrazione in riferimento alla modalità di preparazione della miscela da avviare a compostaggio: si ritiene che fra i parametri da controllare, al fine di avviare correttamente le operazioni di compostaggio, vanno sicuramente inclusi Carbonio e Azoto, nonché il contenuto di umidità/acqua per i quali andranno quindi definiti i valori di accettabilità di tali parametri; gli stessi sono utili per controllare anche possibili fenomeni di fermentazione spesso alla base di emissioni maleodoranti; tale eventualità va evitata anche se l'impianto è chiuso e posto in aspirazione poiché può nuocere al buon esito del processo di produzione del compost;
  - per i sovvalli:
    - viene prevista, oltre al controllo visivo quotidiano, un'analisi merceologica semestrale dei sovvalli (iniziali e finali). Tale analisi non risulta però descritta e definita; in sede autorizzativa sarà quindi necessario definire una griglia predeterminata per l'analisi merceologica fissandone i criteri di conformità;

- è altresì necessario, in quanto non esplicitato nella documentazione istruttoria, fissare i limiti qualitativi dello strutturante ottenuto dai sovvalli estratti a fine ciclo di compostaggio; per essi la ditta propone un grado di impurezza (plastiche e altri materiali non compostabili) del 15%; tale impostazione non è condivisibile in relazione alla diversa densità della plastica rispetto alla frazione ligno-cellulosica non compostabile;

giudizio di impatto paesistico:
Manca una relazione agronomico-forestale redatta e sottoscritta da un tecnico specialista (dottore agronomo o dottore forestale) che andrà a perfezionare gli aspetti di mitigazione valutati, anche tenendo conto di quanto osservato dal Comitato.

autorizzazione d.lgs. 387/2003:
- Il contratto preliminare di compravendita dei terreni relativo all'area di sedime dell'impianto ha scadenza per la stipula dell'atto notarile al 30.06.2021. Peraltro non ci sono gli sono allegati citati. Questo documento dovrà quindi essere aggiornato (doc.: alleg. 10-Proroga contratto) e depositato nelle forme previste dalle Linee Guida FER.
- Per quanto concerne le opere di connessione:

  - in relazione è indicato "**3.5 Rete gas metano -** Si prevede la connessione dell'impianto alla rete Snam per l'immissione del biometano prodotto mediante raffinazione del biogas derivante dal processo di digestione anaerobica. Il progetto delle opere necessarie per la connessione alla rete è presentato in allegato alla presente relazione tecnica." (doc.: R.1-bis_02-15-108_Relaz_Tecnica_Prog_Def_aggiornata). L'allegato però non è presente.
  - E' stato depositato il preventivo per la connessione alla rete SNAM (doc PG 84439/2020), ma la validità dell'offerta è indicata nello stesso con scadenza al 28.01.2021 e non risultata accettato dal proponente . Inoltre non è indicata la necessità o meno di realizzare opere di connessione alla rete esistente (al di fuori dell'area di impianto), ovvero il progetto per loro realizzazione, corredato dalla documentazione necessaria.

Si segnala inoltre che:
- nelle tavole di progetto allegate al parere dei VVFF l'area occupata dall'impianto di UPGRADING del biogas non è parte del progetto esaminato. (doc. 2018 "*Istanza_VVF_-_TAVOLE_GRAFICHE");*
- il calcolo della stima dei valori di dismissione, depositata con l'elaborato "*02-15-108 R.3 Progetto di Dismissione"* è molto sintetico. Il riferimento alle modalità di calcolo Linee Guida FER 4083/2021 è precisato al par. "*4.4.2 Contenuti minimi dell'istanza".* L'impegno alla stipula di cauzione per la dismissione è sottoscritto con riferimento all'impianto complessivamente.

Questa Provincia precisa che compete al Comune di Leno, quale autorità competente ai fini urbanistici e edilizi, la verifica dell'osservanza degli obblighi in materia di efficientamento energetico stabiliti per gli edifici di nuova costruzione dall'Allegato III del d.lgs. 3 marzo 2001 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Di dare atto che la Provincia provvederà:
- ad adottare la determinazione conclusiva del procedimento a seguito di quanto emerso e verbalizzato nel presente verbale;
- a trasmettere il presente verbale tramite pec a tutti i soggetti;
- a caricare nella cartella DRIVE i pareri pervenuti alla conferenza ed il presente verbale dando comunicazione di avvenuta pubblicazione ai soggetti convocati da parte della Provincia di Brescia;
- a trasmettere via PEC il presente verbale a tutti i soggetti convocati.

Ditta
Si mette a verbale la dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta Agrinatura: "*pur avendo ascoltato attentamente i pareri espressi delle amministrazioni presenti e ribadita l'estraneità al procedimento dei pareri estranei ai motivi ostativi, Agrinatura richiama le osservazioni e le istanze post motivi ostativi del10/06/2021 e insiste per l'accoglimento della domanda rinnovando la propria disponibilità a porre in essere quanto necessario per dare seguito alle prescrizioni che dovessero essere imposte e rimarcando che si tratta di un intervento sostenibile in linea con gli obiettivi del PNRR. Agrinatura si riserva inoltre il ricorso al TAR in caso di diniego*".

Letto in sede di conferenza.
La seduta della conferenza decisoria si conclude alle ore. 12:03.

Il verbalizzante
Laura Camilla Andreoli
Documento firmato digitalmente

Allegati:

- *n. 6 fogli presenze dei partecipanti la conferenza (si precisa che, per mero errore materiale, è stata riportata nei fogli presenza la data del 22/02/2022, mentre la data di effettuazione della conferenza è il 28/02/2022);*
- *contributo ARPA (p.g. prov.n. 151057 del 08/09/2021, p.g. prov.n. 32070 del 22/02/2022),*
- *parere Comune di Leno (p.g. prov. n. 31553 del 21/02/2022);*
- *parer ATS (p.g. prov. n. 34749 del 24/02/2022);*
- *nota consorzio dell'Università delle Acque di Leno del 08/05/2020 (p.g. prov. n. 22771 del 07/02/2022);*
- *nulla osta Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea del 21/01/2022 (p.g. prov. n. 31355 del 21/02/2022);*
- *nota Snam del 29/01/2021 (p.g. prov. n. 26024 del 11/02/2022).*
- *check list EOW;*